



**COMUNE DI CISMONE DEL GRAPPA**  
**PROVINCIA DI VICENZA**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ESERCIZIO DEGLI**  
**USI CIVICI**

APPROVATO CON D.C. n.26 DEL 26/09/2008

## CAPO I – NORME GENERALI

### Art. 1

#### Contenuto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi della legge 16 giugno 1927 n. 1766, nonché del relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, disciplina l'esercizio dei diritti di uso civico sulle terre appartenenti al demanio civico come individuate dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1187 del 18.03.2005 – allegato "1".
- 2) Le disposizioni del presente Regolamento si applicano fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi connesse con l'uso del demanio civico.

### Art. 2

#### Titolari del diritto

- 1) Sono titolari del diritto di uso civico, secondo le disposizioni dell'art. 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del presente Regolamento, tutti i cittadini residenti da almeno 5 (cinque) anni.
- 2) Gli aventi diritto all'uso civico sono iscritti in una anagrafe specifica che li raggruppa per nuclei familiari. Il capo famiglia, o chi ne fa le veci, rappresenta di fronte al Comune il diritto di uso civico di ogni singolo nucleo. I tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno sono considerati a tutti gli effetti titolari del diritto di uso civico a beneficio dei tutelati.
- 3) Gli emigranti conservano il titolo per l'esercizio dei diritti di uso civico e lo esercitano immediatamente al loro rientro unitamente ai propri familiari.

### Art. 3

#### Individuazione dei diritti di uso civico

- 1) Gli usi civici a favore degli aventi diritto sono i seguenti:
  - **Legnatico:** utilizzo di legna da ardere nonché raccolta di ramaglia, cimaglia e legna morta;
  - **Pascolatico:** diritto di utilizzare i pascoli ricadenti nelle terre di cui all'art. 1 al di fuori dei periodi di monticazione ed alpeggio;
  - **Erbatico:** raccolta di erba e stame (fieno selvatico ed erba secca).
- 2) Sono usi consuetudinari:
  - diritto di raccogliere suffrutici del bosco;
  - diritto di raccogliere funghi;
  - diritto di cacciare;
- 3) Tali diritti potranno eccedere per disposizioni di Legge gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del codice civile il quale recita che: "chi ha diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia".

- 4) I beni di cui al precedente art. 1 sono inalienabili, indivisibili, insucapibili e vincolati alle loro destinazioni. Data la natura demaniale dei beni di uso civico questi possono essere dati in concessione a) per la conduzione di alpeggi e l'uso delle strutture malghive; b) per l'esercizio della attività estrattiva; c) per ogni altro utilizzo compatibile con le esigenze di crescita sociale, culturale ed economica della collettività degli aventi diritto.
- 5) Nei casi di cui al punto 4. c) e nell'ambito delle specifiche leggi che regolano la materia, può essere attivata la procedura di mutamento temporaneo della destinazione d'uso civico.
- 6) I proventi comunque derivanti da atti concessori per l'uso del demanio di cui sopra, al netto delle spese di gestione, sono introitate in appositi capitoli del bilancio comunale e vincolati per interventi a favore della collettività degli aventi diritto di uso civico.

**Art. 4**  
**Terreni a bosco**

- 1) I diritti degli aventi diritto di uso civico sui terreni a bosco sono esercitati in conformità dell'art. 23 della Legge Forestale regionale n. 52 del 13 settembre 1978, e secondo le disposizioni di cui al Capo II del presente Regolamento.

**Art. 5**  
**Terreni a pascolo**

- 1) Sui terreni pascolivi il diritto di uso civico sarà esercitato in conformità all'art. 25 della Legge Forestale Regionale n. 52 del 13 settembre 1978 e secondo le disposizioni di cui al Capo III del presente Regolamento.

**Art. 6**  
**Principio di gratuità e corrispettivo**

- 1) L'esercizio dell'uso civico è di norma gratuito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 46 del citato Regolamento di esecuzione della legge n. 1766/1927.
- 2) I proventi introitati dal Comune nella gestione delle terre di uso civico sono destinati ad interventi di tutela e valorizzazione delle terre stesse nonché per il soddisfacimento delle esigenze della collettività beneficiaria del diritto di uso civico.

**CAPO II – DIRITTO DI LEGNATICO**

**Art. 7**  
**Legna da ardere**

- 1) Tutti gli aventi diritto di cui all'art. 2 sono assegnatari di legna di faggio per il riscaldamento delle proprie unità immobiliari.

- 2) Il Piano Economico di Riassetto Forestale di cui all'art. 23 della Legge Forestale Regionale n. 52/78 stabilisce la massa legnosa complessiva che può essere tagliata per l'assegnazione annuale. Tale massa legnosa è stabilita avuto riguardo al mantenimento della capacità riproduttiva dei cedui di faggio.
- 3) Le norme di dettaglio per la gestione dei beni soggetti ad Uso Civico (procedure in ordine all'assegnazione della legna, modalità di allestimento dei lotti e di consegna della legna da prelevare in bosco, prezzo di cessione della legna, sanzioni da applicare in caso di infrazioni alle norme del presente Regolamento) sono stabiliti con provvedimento della Giunta comunale la quale, in relazione alla massa legnosa di cui al precedente punto 2), determina altresì:
  - a) la periodicità dell'assegnazione agli aventi diritto;
  - b) la misura del quantitativo di legna da assegnare ad ogni nucleo familiare (razione).
- 4) La razione di faggio è assegnata al capofamiglia, o chi ne fa le veci, che rappresenta i diritti di uso civico di tutti coloro che abitano la medesima unità immobiliare.
- 5) Nessuna responsabilità può essere addossata al Comune per eventuali ammanchi di legna dopo la consegna.
- 6) Il prezzo di cessione della legna da prelevare tagliata in bosco deve assicurare al Comune la copertura di tutte le spese afferenti il taglio, la consegna e la gestione del servizio.
- 7) E' severamente proibito da parte dei singoli aventi titolo utilizzare la razione di faggio loro assegnata per finalità diverse rispetto a quelle previste dal presente Regolamento ivi compresa la vendita.

#### **Art. 8**

##### **Raccolta di ramaglia, cimaglia, legna morta e nocciolo**

- 1) Gli aventi diritto di uso civico, previa autorizzazione, potranno usufruire gratuitamente della ramaglia, della cimaglia, della legna morta e del taglio del nocciolo nei limiti di cui al precedente art. 3, comma 3. Il legname di cui sopra dovrà essere obbligatoriamente lasciato in sito dagli allestitori i quali provvederanno a mantenere liberi i sentieri, i tratturi e le piste o strade forestali. La legna morta è costituita dalle piante non ancora abbattute, ma deperienti e/o rinsecchite nonché delle ceppaie sradicate.

#### **Art. 9**

##### **Modalità per il godimento del diritto di legnatico**

- 1) I beni di uso civico sono goduti in natura. La razione di legna viene assegnata a ciascun capo famiglia che ne faccia richiesta (bolletta) o in piedi, o già tagliata o accatastata al bordo della strada forestale a cura di una ditta all'uopo incaricata dal Comune.  
Nel caso in cui il Piano di assestamento Forestale consenta il taglio di legna in quantità superiore al fabbisogno degli aventi diritto, il Comune previa indicazione delle particelle forestali, può concedere a terzi i lotti di legna in piedi.  
Per gli aventi diritto che si trovano in particolari situazioni di necessità e/o impedimento o nel caso in cui si ravvisi la pericolosità del luogo di assegnazione del legname da tagliare la Giunta Comunale può disporre affinché la razione di legna sia consegnata direttamente presso appositi punti di distribuzione, previo rimborso delle spese sostenute dalla ditta per il trasporto.

**Art. 10**  
**Prelievo della legna**

- 1) Per il prelievo della legna assegnata nell'esercizio del diritto di legnatico, è consentito il transito con automezzi sulle vie di accesso al bosco.

**CAPO III - DIRITTO DI PASCOLATICO**

**Art. 11**  
**Concessione dell'uso delle malghe con relativi pascoli**

- 1) L'Amministrazione Comunale concede in uso le malghe comunali considerate nel loro complesso di pascolo, prato-pascolo, bosco e fabbricati secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni. La concessione è effettuata mediante procedure ad evidenza pubblica.
- 2) A parità di condizioni è preferita l'offerta dei titolari del diritto di uso civico. La durata della concessione non può essere di norma inferiore a sei annate agrarie.
- 3) E' esplicitamente vietata la sub-concessione delle malghe con i relativi terreni di pertinenza, salvo il subentro di eredi in caso di decesso del titolare della concessione.
- 4) Le disposizioni generali per la conduzione del complesso malghivo sono dettate dal disciplinare tecnico economico approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 3125 del 16.11.2001 e dal nuovo disciplinare approvato con deliberazione consigliere n. 19 del 17.05.02 della Comunità Montana del Brenta, modificato con deliberazione consigliere n. 3 del 12.3.2008, in applicazione della Legge Regionale n. 11/2001;
- 5) L'uso temporaneo dei fabbricati può essere concesso a gruppi o a singoli che ne facciano richiesta, quando non siano più funzionali all'uso malghivo.
- 6) La Giunta comunale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri e le modalità d'uso temporaneo dei fabbricati suddetti.

**CAPO IV - DIRITTO DI ERBATICO**

**Art. 12**  
**Raccolta di strame e di erba**

- 1) La raccolta dello strame (erba secca) e di erba nei boschi demaniali, limitatamente ai bisogni dei singoli nuclei familiari censiti, è consentita previa comunicazione scritta al Comune indicante i tempi e le quantità che si intendono raccogliere.
- 2) Lo strame raccolto dovrà essere asportato dal bosco al più tardi entro l'inverno successivo, restando vietato l'ammucchiamento dello stesso accanto a piante in vegetazione e nei luoghi dove esiste novellame.

## **CAPO V - USI CONSUETUDINARI**

### **Art. 13**

#### **Raccolta di prodotti secondari, suffrutici del bosco ed erbe aromatiche**

- 1) La raccolta di fragole, lamponi, more di rovo, bacche ed erbe aromatiche è libera a tutti; essa dovrà avvenire senza arrecare danni al soprassuolo boschivo e in special modo alle colture forestali, e nel rispetto della L.R. 53/74 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Chiunque può raccogliere i prodotti di cui sopra senza necessità di specifica autorizzazione, fatte salve le eventuali limitazioni imposte dall'Autorità Forestale e/o da specifiche norme di legge.

### **Art. 14**

#### **Raccolta funghi**

- 1) Tutti gli iscritti nell'anagrafe degli aventi diritto di uso civico hanno titolo di raccogliere sulle terre appartenenti al demanio civico di cui all'art. 1 funghi in forma gratuita e nel rispetto della legge regionale n. 23 del 19 agosto 1996.

### **Art. 15**

#### **Concessione per l'esercizio dell'attività venatoria**

- 1) Tutti gli aventi diritto di uso civico hanno il diritto di esercitare la caccia purché nel rispetto delle vigenti norme in materia. L'esercizio del diritto di cacciare è esercitato su tutto il territorio gravato da uso civico, salvo i percorsi ed i terreni che siano esplicitamente vietati alla caccia.
- 2) Tale diritto comprende l'esercizio degli appostamenti fissi riconosciuti, nonché gli antichi roccoli esistenti.
- 3) Nel rispetto degli usi e costumi locali il Comune può concedere il suolo demaniale per appostamenti da caccia o per attività di osservazione.
- 4) La concessione ha rilevanza solamente per quanto di competenza della proprietà demaniale. Sono fatte salve le specifiche normative in materia di caccia e in materia urbanistica e paesaggistica.
- 5) L'uso del suolo concesso deve essere esclusivamente destinato allo scopo richiesto. La concessione potrà essere revocata per motivi di pubblica utilità o di interesse generale o per salvaguardare l'esercizio dei diritti di uso civico.

## **CAPO VI - VIGILANZA E SANZIONI**

### **Art. 16**

#### **Vigilanza**

- 1) Al fine di tutelare le terre di uso civico dalle occupazioni, manomissioni e danneggiamenti, la vigilanza spetta al Comune, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, nonché al personale regionale di cui all'art. 16 della Legge Regionale n. 42/1987.

**Art. 17**  
**Sanzioni amministrative**

- 1) Per le violazioni ai divieti ed ai vincoli previsti dal presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 7, punto 3.

**CAPO VII - NORMA TRANSITORIA E FINALE**

**Art. 18**  
**Attribuzione delle funzioni di gestione delle terre soggette ad uso civico**

- 1) Le funzioni gestionali del patrimonio appartenente al Demanio di Uso Civico sono svolte dal Comune di Cismon del Grappa in via transitoria.

